

DELIBERA N.85/26/CONS

AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALL'ATTO INTEGRATIVO DELLE LINEE GUIDA PER LE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE CONTRO LA LUDOPATIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito “*Legge istitutiva*”);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito “*Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”);

VISTO il decreto - legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*” - convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*” convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96”;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante “*Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza*”, ai sensi dell’art. 15 della L. 9 agosto 2023, n.111

VISTO l’allegato A della delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee-guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;



RILEVATO quanto segue:

1. l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 mantiene un divieto generalizzato di pubblicità, anche indiretta, del gioco e delle scommesse con vincite in denaro, su qualsiasi mezzo di comunicazione.
2. L'articolo 15 del d.lgs. n. 41/2024 introduce obblighi e facoltà in capo ai concessionari di realizzare campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile e alla prevenzione e al contrasto del gioco patologico.
3. Le comunicazioni ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 41/2024 non integrano pertanto pubblicità commerciale dei servizi di gioco e, in quanto campagne informative di utilità sociale, non richiedono, in linea generale, limitazioni in termini di modalità di diffusione;
4. l'articolo 15, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 41/2024 prevede l'obbligo per i concessionari di investire annualmente lo 0,2% dei ricavi netti, con un tetto massimo di 1.000.000 di euro, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente individuati da una commissione governativa, nonché la facoltà di effettuare ulteriori campagne con oneri a proprio carico, con indicazione del logo o del marchio del concessionario;
5. l'articolo 24 del d.lgs. n. 41/2024 rinvia a successivi provvedimenti legislativi l'individuazione delle “*norme statali di rango primario e secondario*” nonché delle “*disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità*” con quelle del citato decreto e l'adozione delle “*norme di occorrente coordinamento formale e sostanziale*”;
6. il citato articolo 24, al comma 2, specifica che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo con cui sono individuate le norme da considerarsi abrogate, alle violazioni previste dalla nuova disciplina continuano ad applicarsi le relative sanzioni attualmente vigenti;

CONSIDERATO il concreto rischio che messaggi formalmente presentati come comunicazioni sul gioco responsabile possano, attraverso l'utilizzo di elementi grafici, narrativi o linguistici riconducibili all'esperienza di gioco veicolare in concreto forme surrettizie di promozione indiretta del gioco a pagamento, in violazione dello spirito del divieto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con potenziale esposizione anche dei soggetti più vulnerabili, in particolare i minori e gli anziani, con il rischio di vanificare gli obiettivi di prevenzione e contrasto del gioco patologico perseguiti dal legislatore;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 24 del citato d.lgs n. 41/2024, l'adozione di un atto di indirizzo generale, appare idoneo

a conformare l'azione amministrativa e a orientare le condotte dei soggetti destinatari, al fine di chiarire i limiti delle pratiche comunicative in materia di gioco responsabile e di prevenire forme surrettizie di promozione del gioco a pagamento, anche in considerazione dell'evoluzione dei canali di comunicazione e delle risultanze istruttorie maturate dall'adozione delle Linee guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS, ferma restando la possibilità di un successivo aggiornamento delle medesime Linee guida alla luce dell'evoluzione del mercato e della prassi applicativa;

RITENUTO che le comunicazioni sul gioco responsabile debbano essere chiaramente riconoscibili come messaggi di prevenzione e tutela, orientati all'informazione corretta e alla consapevolezza, evitando qualsiasi effetto di esortazione al gioco, e che sia necessario definire criteri di riconoscibilità, contenuti minimi e cautele per l'uso del logo e del marchio del concessionario;

RITENUTO opportuno, fornire indirizzi generali idonei a evitare forme di comunicazione che, anche attraverso la promozione del gioco responsabile, possano promuovere indirettamente il gioco a pagamento presso il pubblico. Gli indirizzi forniscono criteri e raccomandazioni volti a orientare le comunicazioni dei concessionari di gioco pubblico verso finalità di prevenzione e tutela della salute, in coerenza con il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo introdotto dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.

RITENUTO opportuno rivolgere l'atto di indirizzo anche a committenti, proprietari di mezzi di diffusione e organizzatori di eventi, al fine di stabilire che i messaggi sul gioco responsabile debbano essere chiaramente riconoscibili come strumenti di informazione e prevenzione, privi di qualsiasi effetto promozionale o di esortazione al gioco;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di sottoporre a consultazione pubblica l'atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro la ludopatia, in modo da garantire la massima trasparenza e la possibilità per l'Autorità di acquisire le posizioni degli attori coinvolti a vario titolo nell'ecosistema di riferimento;

RITENUTO congruo fissare in trenta giorni il termine entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento *concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

Articolo 1

1. È indetta la consultazione pubblica relativa all'atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro la ludopatia di cui all'allegato A della presente delibera.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato B della presente delibera.

3. Il responsabile del procedimento è il Dott. Davide Gallino della Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 marzo 2026

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella